



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO MARIA CIRILLO	Presidente
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE.
ANIMALI
SELVATICI.

Ud.14/06/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1013/2021 R.G. proposto da:

(omissis) SRL, elettivamente domiciliata in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis)

-ricorrente-

contro

REGIONE MARCHE, domiciliata *ex lege* in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis)

;



avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 828/2020 depositata il 01/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Rilevato che:

La (omissis) s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 828-2020 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 1° luglio 2020, articolando due motivi;

la Regione Marche resiste con controricorso;

la ricorrente espone di avere agito nei confronti della Regione Marche per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale avvenuto nel comune di (omissis), in data 25 luglio 2017, che aveva coinvolto una vettura di sua proprietà guidata da (omissis) : sinistro causato dall'attraversamento di un capriolo, fuoriuscito dalla folta vegetazione posta sul margine della strada;

l'Ente regionale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava il difetto di prova degli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 cod.civ.;

il Giudice di pace di Ancona, con sentenza n. 683/2018, accoglieva la domanda attorea e condannava, ex art. 2043 cod.civ., la Regione Marche al pagamento di euro 2.760,23, oltre a Iva, ed al ristoro delle spese legali;

il Tribunale di Ancona, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investito del gravame dalla Regione Marche che denunciava l'erroneità della pronuncia di prime cure per non aver rilevato il difetto di legittimazione passiva e l'assenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità, rigettava l'eccezione di difetto di



legittimazione passiva, ma riformava la decisione del Giudice di pace, ritenendo non raggiunta la prova ex art. 2043 cod.civ.;

il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte;

entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1) con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione dell'art. 2052 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., atteso il *revirement* della Suprema Corte, per avere la sentenza gravata escluso l'applicazione dell'art. 2052 cod.civ., ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che con la decisione n. 7969/2020, mutando il proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che al danno cagionato da fauna selvatica sia applicabile l'art. 2052 cod.civ.;

2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza gravata la violazione dell'art. 2043 cod.civ. e dell'art. 84, comma 2, reg. Codice strada (d.P.R. n. 495/1992) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., perché, pur essendo stato dimostrato tanto che la Regione Marche aveva omesso di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni agli autoveicoli in circolazione, documentando l'assenza sia di dispositivi volti ad impedire l'attraversamento di animali selvatici sia di segnaletica idonea ad informare gli automobilisti del rischio di attraversamento della fauna selvatica, quanto che il conducente danneggiato aveva tenuto una condotta di guida prudente ed attenta non riuscendo, ciononostante, ad evitare l'impatto con l'animale, aveva rigettato la richiesta risarcitoria;

3) il primo motivo merita accoglimento;



la società ricorrente aveva agito nei confronti della Regione senza in alcun modo qualificare il titolo di responsabilità, limitandosi a chiederne la condanna al risarcimento dei danni; il Giudice di pace aveva accolto la sua richiesta risarcitoria riconducendo la fattispecie sotto l'egida dell'art. 2043 c.c. ed il Tribunale, in sede di appello, ha continuato a fare applicazione dell'art. 2043 c.c., riconoscendo la legittimazione passiva della Regione, ma non anche la ricorrenza di profili di colpa ad essa imputabili;

il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Marche nel controricorso, sulla qualificazione giuridica della domanda risarcitoria non si sia formato il giudicato, non trovando applicazione nella fattispecie per cui è causa il precedente di questa Corte, rappresentato dalla pronuncia n. 25280/2020; detta ordinanza aveva escluso che dovesse farsi riferimento all'art. 2052 c.c., « in quanto l'azione venne proposta in primo grado con riferimento all'art. 2043 c.c. sulla qualificazione dell'azione quale proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. si è formato il giudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazione avverso detta statuizione del Giudice di Pace, con la conseguenza che rimaneva fissata, per il Tribunale, la necessità di fare riferimento ai soli criteri di cui all'art. 2043 c.c.»;

nel caso qui scrutinato, invece, come già anticipato, la società ricorrente non aveva affatto invocato l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e soprattutto la sentenza del Giudice di pace aveva accolto la domanda e, quindi, non vi era alcun onere a carico della società ricorrente di proporre impugnazione incidentale sulla qualificazione della stessa: come stabilito da questa Corte, infatti, «In tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso



in primo grado, non ha l'onere di proporre appello **incidentale** al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte» (Cass. 08/05/2015, n. 9294; Cass. 09/06/2016, n. 11805; Cass. 23/06/2018, n. 21018; Cass. 31/05/2018, n. 13757);

il Tribunale non era vincolato, dunque, ad applicare alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. e avrebbe, invece, dovuto fare applicazione dell'indirizzo di legittimità con cui questa Corte, modificando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto (cfr. *ex plurimis* Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, n. 8384; Cass. 29/04/2020, n. 8385; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997) che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema;

4) l'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo;

5) la sentenza del Tribunale va perciò cassata con rinvio al Tribunale di Ancona, in persona di un diverso Magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte *accoglie* il primo motivo di ricorso, *dichiara* assorbito il secondo, *cassa* la sentenza impugnata e *rinvia* al Tribunale di Ancona, in persona di diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.



Così deciso nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dalla
Sesta sezione civile, sottosezione Terza, della Corte di cassazione.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

